

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Riflessioni sull'onere di comunicazione di utilizzo della IA da parte dell'Avvocato ex L. 132/2025¹

Articolo di **Luigi VIOLA**

Indice: 1. Introduzione 2. Regola sull'interpretazione 3. L'utilizzo della IA nelle professioni intellettuali
3.1. Comunicare le informazioni (cosa) 3.2. Quando 3.3. Linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo (come)
3.4. Possibili conseguenze 4. Conclusioni

¹ Il contributo riflette la sola posizione dell'Autore e non dell'Editore, del Comitato scientifico o Editoriale.

1. Introduzione

Nella Gazzetta Ufficiale del 25.9.2025, n. 223, è stato pubblicato il testo della [Legge n. 132 del 23.9.2025](#), con entrata in vigore al 10.10.2025.

La legge in esame detta, all'inizio del proprio articolato, le disposizioni di natura finalistica che motivano l'adozione del provvedimento, partendo dalla consapevolezza della rivoluzione informatica che, dal secondo Novecento, ha assunto una incidenza sulla vita individuale e collettiva, tale da configurare una 'società digitale', in cui la diffusione del personal computer, l'avvento di *internet* e degli *smartphone*, hanno dilatato l'impiego di strumenti digitali nella quotidianità². In questo contesto, l'evoluzione tecnologica fa sì che le 'macchine' dispongano ormai di margini di auto-apprendimento, autoorganizzazione, auto-decisione.

Ne segue che si pone all'etica, al diritto, al dibattito pubblico il tema della '[intelligenza artificiale](#)' e di una sua regolazione.

La disciplina de qua persegue una duplice finalità³:

-si mira da un lato a un utilizzo "*corretto, trasparente e responsabile*", in una dimensione antropocentrica, di questa strumentazione tecnologica, onde coglierne le opportunità;

-si intende, dall'altro, "*garantire*" la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali.

2. Regola sull'interpretazione

E' previsto l'uso di un canone interpretativo preciso, laddove dovessero emergere eventuali dubbi: è l'interpretazione conforme.

Ciò si desume dalla lettera dell'art. 1 comma 2, laddove recita:

² Per una panoramica sulla IA, si veda MORELLI, *Intelligenza artificiale*, Santarcangelo di Romagna (RN), 2025; per un approfondimento *ex professo* sulla IA nell'ambito della Giustizia amministrativa, si veda LO SAPIO, *L'Intelligenza Artificiale Generativa nella Giustizia Amministrativa: scenari, rischi e opportunità*, in *giustizia-amministrativa.it*, 2025; per un approfondimento in ambito giuslavoristico, si rinvia a CAPUTO, *Intelligenza artificiale e algoritmi*, Milano, 2024; per un esame del rapporto tra Avvocatura ed IA, si rinvia alla relazione di Lucilla GATT, al G7 delle Avvocature, Prima sessione di lavori su intelligenza artificiale, 2024; si veda anche la relazione per l'apertura dell'anno giudiziario 2025, di Francesco GRECO, Presidente del Consiglio Nazionale Forense. Per DEL NOCE (Presidente dell'Unione Nazionale Camere Civili), *L'Intelligenza "Artificiale è una realtà con cui dobbiamo confrontarci e che non possiamo ignorare. Tuttavia, chi immagina un futuro in cui gli avvocati saranno sostituiti da algoritmi sbaglia completamente prospettiva"*, in *Avvocati*, 2025.

³ Così i lavori preparatori.

Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento [\(UE\) 2024/1689](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024⁴.

Questo tipo di interpretazione è pienamente legittimato dalla stessa legge interna con riferimento all'art. 12 preleggi⁵: è la lettera della legge qui che indica il canone interpretativo da seguire; non è pretermessa l'interpretazione letterale, ma rafforzata: è la legge italiana che indica il regolamento europeo a fini interpretativi.

In ogni caso, si deve precisare che l'interpretazione conforme non può pacificamente superare il dictum della normativa interna:

-l'onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all'incidente di costituzionalità, allorché il giudice rimettente sostenga che il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione⁶;

-il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale conosce alcuni limiti. Infatti, l'obbligo, per il giudice nazionale, di fare riferimento al contenuto del diritto dell'Unione nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto, ivi compreso il principio della certezza del diritto, e non può servire a fondare un'interpretazione contra legem del diritto nazionale⁷;

-il tentativo di interpretazione conforme peraltro non può consentire al giudice di travalicare il dato testuale della norma interna e giungere ad una vera e propria sua disapplicazione non consentita appunto per il contrasto con la convenzione EDU⁸.

3. L'utilizzo della IA nelle professioni intellettuali

L'art. 13 comma 1 legittima pienamente l'uso della [IA](#) nelle professioni intellettuali, tra cui come noto vi è quella dell'Avvocato: *l'utilizzo di sistemi*

⁴ Per una prima riflessione sui rischi, si veda *L'UE approva l'AI ACT, Andrea Lisi: collegato a GDPR per proteggere diritti fondamentali*, in *ArenaDigitale.it*, 15.3.2025. un commento complessivo, si rinvia a CASSANO-TRIPODI, *Il Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale, Santarcangelo di Romagna (RN)*, 2025. Si veda anche DONATI-FINOCCHIARO-PAOLUCCI-POLLICINO, *La disciplina dell'intelligenza artificiale*, Milano, 2025.

⁵ VIOLA, *Interpretazione della legge con modelli matematici*, Milano, 2018.

⁶ [Corte costituzionale, sentenza del 18.01.2024, n. 5](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2024.

⁷ [Corte giustizia Unione Europea, sezione settima, sentenza del 13.10.2022, n. 397/21](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2023.

⁸ [TAR Emilia-Romagna, Bologna, sezione seconda, sentenza del 6.5.2024, n. 320](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2024.

di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e' finalizzato al solo esercizio delle attivita' strumentali e di supporto all'attivita' professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.

Ne deriva che:

-è posto un limite all'utilizzo della [IA](#) di tipo finalistico, così che non è possibile usare la IA per attività dirette e principali; non è possibile usarla come agente autonomo (ad esempio predispone atti e deposita automaticamente, oppure invia pec automaticamente);

-la decisione finale spetta sempre al professionista.

La nozione di "*prevalenza del lavoro intellettuale*" si ritiene vada intesa in senso qualitativo e non quantitativo: è il tipo di attività dell'essere umano che deve prevalere in quanto principalmente decisoria, rispetto alla quantificazione del tempo dedicato.

Il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente rispetto all'uso degli strumenti di intelligenza artificiale. Il requisito di prevalenza appare, dunque, posto dal comma con riferimento al profilo della qualità della prestazione (e non implica una prevalenza anche di tipo quantitativo⁹).

In altri termini, anche se si usa la IA, è il professionista legale che:

-decide se attivare una causa o meno (*an*);

-decide la strategia più opportuna (*quomodo*), ad esempio se procedere con strumenti a.d.r., oppure giudiziali;

-quando agire, alla luce del tempo concesso dalla legge prima di un'eventuale decadenza o prescrizione (*quando*);

-quanto chiedere nella trattativa o causa (*quantum*).

3.1. Comunicare le informazioni (cosa)

Il comma 2 dell'art. 13 impone di comunicare le informazioni circa la IA: *per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione*

⁹ Così la Relazione illustrativa.

intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

L'opzione testuale è particolare perchè si parla di comunicare le informazioni:

-mentre in caso di mediazione, è scritto che l'avvocato "è tenuto ad informare l'assistito" della possibilità di mediare (art. 4 comma 3, d.lgs. 28/2010¹⁰);

-mentre in caso di negoziazione, è scritto che l'avvocato deve "informare il cliente" della possibilità di procedere a negoziazione (art. 2 comma 7, d.l. 132/2014).

Pertanto, dal confronto tra quanto scritto in tema di IA, da un lato, e quanto scritto in tema di mediazione e negoziazione, dall'altro, emerge che le informative non devono essere formulate in modo equivalente.

In effetti, ciò che il comma 2 dell'art. 13 della novella pretende non è solo di comunicare al cliente che si usa la IA, ma soprattutto di dare informazioni "relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati".

Si devono comunicare, cioè, le informazioni che la IA che si usa rende note come termini del servizio, licenza, diritti concessi, eventuali accreditamenti, rispetto normativa UE, ecc.

D'altronde non è chiesto di comunicare l'utilizzo della IA, ma delle informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati.

3.2. Quando

Quando si deve procedere a comunicare dette informazioni?

La normativa *de qua* nulla dice sul punto.

Pertanto, è legittimo rispondere che è possibile dare queste comunicazioni in qualsiasi momento, purchè prima dell'uso della IA da parte del professionista: ad esempio si può procedere alla comunicazione prima di redigere una terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., oppure prima dell'udienza.

Depongono in questa direzione ermeneutica:

- sia il silenzio della legge, che *ex se* legittima la comunicazione anche a processo avviato;
- sia il brocardo/principio "*Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*", così che se il legislatore avesse voluto individuare un momento preciso per la comunicazione,

¹⁰ Per approfondimenti, si veda SPINA, *Mediazione civile e commerciale, aggiornata al correttivo Cartabia (d.lgs. N. 216/2024)*, Trani (BT), 2025.

avrebbe dovuto farlo espressamente;

-sia il rilievo che, quando il legislatore ha voluto fissare un momento preciso per le informazioni lo ha fatto espressamente come nel caso di mediazione e negoziazione¹¹ (momento del conferimento dell'incarico), con la conseguenza che laddove nulla è detto, allora va inteso come *favor libertatis*.

3.3. Linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo (come)

Il comma 2 *de quo* pretende una comunicazione delle informazioni con "linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo".

Si ritiene possa intendersi quanto segue:

-linguaggio chiaro è comprensibile, privo di termini ambigui o contraddizioni;

-linguaggio semplice è con parole di uso comune (non tecnicismi), evitando giri di parole inutili;

-linguaggio esaustivo vuol dire che si deve dire quanto rileva, senza usare abbreviazioni oppure rinvii a materiale esterno; il documento di comunicazione delle informazioni deve essere autosufficiente, senza necessitare integrazioni.

Ci si è chiesti se sia necessario comunicare il tipo di IA che si usa: si ritiene di rispondere negativamente perchè è il linguaggio che deve essere esaustivo e non il contenuto.

3.4. Possibili conseguenze

Cosa succede nel caso di mancata comunicazione delle informazioni, nonostante l'Avvocato usi la IA?

Non è indicata espressamente una conseguenza.

Tuttavia, sussiste un riferimento normativo significativo: la comunicazione viene data per "*assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente*".

Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia, ex art. 11 Codice Deontologico Forense.

Pertanto: la mancata comunicazione circa l'uso di [IA](#) potrebbe determinare la

¹¹ Gli obblighi informativi relativi al momento del conferimento dell'incarico sono indicati all'art. 27 del Codice Deontologico Forense.

perdita della fiducia da parte del cliente, con la possibilità di attivare il recesso ex art. 2237 c.c.

4. Conclusioni

La novella è destinata a perfezionarsi con il tempo: la speranza è che si tratti di un'occasione per responsabilizzare maggiormente i professionisti sull'uso della IA soprattutto quella c.d. generalista (come ChatGpt e GoogleGemini), così da aumentare i necessari controlli da parte del professionista¹².

¹² Ci si riferisce alle principali sentenze sul punto: [Tribunale di Roma, sentenza del 25.9.2025](#), [Tribunale di Latina, sentenza del 23.9.2025](#) con commento di SARZANA, *Intelligenza artificiale altra condanna di avvocato*, in *Diritto dei media*, Sole24Ore, 30.9.2025; [Tribunale di Torino, sentenza del 16.9.2025](#), [Tribunale ordinario di Firenze, sezione imprese, ordinanza del 14.3.2025.](#), con nota di SIGILLO', *L'affidabilità delle citazioni giurisprudenziali contenute nell'atto processuale va verificata dal difensore ma non ingenera automaticamente la responsabilità ex art. 96 c.p.c.*, in *All-INGiuridica*, 7.4.2025.